

# STATUTO E SIMBOLO DELL'ASSOCIAZIONE "REPUBBLICANI"



## Art. 1 - Costituzione - Sede

Ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione Italiana è costituita l'Associazione denominata "REPUBBLICANI", con sede legale a Roma in Via Emilia n. 81.

La sede può essere cambiata con delibera dell'Assemblea Generale dei soci.

L'Associazione opera in Italia ed in ambito internazionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il simbolo dell'Associazione riproduce, "Un cerchio, con doppio bordo di colore verde dove risalta la scritta "REPUBBLICANI" in grassetto tutto maiuscolo di colore bianco, con all'interno l'immagine dell'Italia con i tre colori della bandiera italiana su sfondo colore azzurro cielo e con una luce bianca posizionata in basso a significare l'alba di un nuovo giorno."

## Art. 2 – Scopi e finalità

L'Associazione "REPUBBLICANI" non ha fini di lucro ed è fondata sui principi egualitari e solidaristici del movimento repubblicano italiano.

L'Associazione persegue il progresso dell'umanità e lo sviluppo di un sistema politico, sociale ed economico fondato su principi di libertà, democrazia ed equità.

Per raggiungere i propri scopi l'Associazione promuove:

- a) l'elevazione della classe politica e la moralizzazione della pubblica amministrazione;
- b) la tutela dei diritti individuali e le pari opportunità tra uomo e donna;
- c) la partecipazione attiva alla vita delle istituzioni anche attraverso un'adeguata formazione culturale e sociale;
- d) la dignità del lavoro in ogni forma ed in ogni situazione;
- e) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, linguistico, culturale e ambientale del nostro Paese;
- f) la maggiore integrazione europea al fine di arrivare a realizzare l'unità politica degli Stati e dei Popoli.

## Art. 3 – Soci

Possono diventare soci i cittadini italiani, anche residenti all'estero, che abbiano compiuto i 16 anni di età e che si riconoscano nei principi fondativi e nei programmi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 4 e non vieta l'adesione ad altre associazioni, a partiti e movimenti politici e sindacali, purché non abbiano finalità in contrasto con l'Associazione.

## Art. 4 – Ammissione dei soci

La domanda di ammissione deve essere presentata, su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo, alla Struttura competente per territorio, indicando le motivazioni della richiesta.

La qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo competente per territorio.

E' prevista la modalità di adesione on-line che sarà disciplinata mediante uno specifico regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

## Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alle attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;

I soci sono tenuti a:

- osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 2;
- non assumere comportamenti ed iniziative che possano pregiudicare l'immagine dell'Associazione e che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- corrispondere nei termini stabiliti la quota associativa annuale.

## Art. 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morosità, per espulsione, per recesso, per causa di morte, nonché per scioglimento dell'Associazione. La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

L'espulsione può avvenire per indegnità o nel caso in cui il socio in qualunque modo arrechi danni morali e/o materiali all'Associazione ovvero svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione.

La perdita della qualifica di socio per morosità o per espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il provvedimento di espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare alla Struttura competente per territorio.

### **Art. 7 - Organo di comunicazione ufficiale.**

L'organo ufficiale di comunicazione è il sito internet [www.repubblicani.eu](http://www.repubblicani.eu).

L'Associazione al fine di pubblicizzare la propria attività può utilizzare tutti i canali di comunicazione compresi i social network su preventiva autorizzazione del Comitato di Presidenza.

### **Art. 8 - Organi**

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo Nazionale
- il Presidente
- il Segretario Nazionale
- il Comitato di Presidenza
- il Collegio dei Proviviri
- il Comitato scientifico

### **Art. 9 - Assemblea Generale**

All'Assemblea Generale hanno diritto a partecipare tutti i soci.

L'Assemblea è convocata, dal Presidente o da chi ne fa le veci, presso la sede dell'Associazione o altrove su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale e si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale precedente per l'approvazione del bilancio.

In ogni altro caso l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si tiene quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano domanda motivata almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea Generale provvede ogni tre anni al rinnovo degli organi statuari.

Le convocazioni sono fatte con posta elettronica inviata ai responsabili delle strutture territoriali dell'Associazione, oppure in alternativa con avviso affisso presso la sede dell'Associazione, comunicazione sull'organo di stampa dell'Associazione, e pubblicazione sul sito ufficiale almeno 30 giorni prima della data di convocazione; l'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare con specificazione di quelle devolute all'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Segretario Nazionale o da altro componente del Consiglio Direttivo Nazionale designato dallo stesso organo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà dei soci più uno. In seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati presenti. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi dei soci in prima convocazione e la maggioranza più uno in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei quattro quinti dei soci.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire le finalità sociali e in particolare:

- a) definisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) nomina, ogni tre anni, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) nomina i membri del Collegio dei Proviviri;
- d) delinea le direttive dell'attività e la programmazione generale, nel rispetto dello Statuto;
- e) delibera la misura delle quote annue di tipo associativo.

### **Art. 10 - Consiglio Direttivo Nazionale**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di trentacinque membri.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Comitato di Presidenza, il Presidente dell'Associazione e il Segretario Nazionale, nonché, anche tra i soci che non ne fanno parte, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi. In casi particolari è consentita la partecipazione alla riunione anche in audio o tele conferenza.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. Ad esso spettano:

- tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- la determinazione degli indirizzi e dei programmi dell'Associazione;
- la verifica dei bilanci annuali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- la verifica della relazione annuale al bilancio predisposta dal Collegio dei revisori dei Conti, da sottoporre all'Assemblea Generale;
- la scelta dei componenti del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare in tutto o in parte i propri poteri al Segretario Nazionale oppure a uno o più consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo svolge inoltre le seguenti funzioni:

- nomina e revoca i responsabili delle strutture territoriali sino al momento della convocazione delle Assemblee per la elezione degli organi statuari;
- nomina i responsabili dei settori operativi;
- propone le modifiche del presente Statuto da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Generale;

- ratifica le decisioni del Presidente o del Segretario Nazionale rivolti a garantire la funzionalità delle strutture, o presi in via d'urgenza.

Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno della seconda convocazione, che deve essere almeno di un giorno successivo alla prima.

In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

I singoli consiglieri cessano dalla qualità:

- in caso di dimissioni da presentarsi per iscritto al Presidente;
- in caso di decadenza, che si verificherà ogni qualvolta un consigliere sarà assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. La delibera di cessazione dovrà essere assunta dal Consiglio stesso;
- in caso di esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo oltre che per mancato pagamento delle quote associative, per gravi motivi.

Al Consiglio Direttivo partecipano, con diritto di voto consultivo, i responsabili delle federazioni regionali e delle città metropolitane.

## **Art. 11 - Presidente**

Il Presidente è il garante dell'Associazione e ne ha la legale rappresentanza.

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il Presidente convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Comitato di Presidenza ed il Comitato Scientifico e ne presiede le riunioni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono temporaneamente esercitate dal Segretario Nazionale.

## **Art. 12 - Il Segretario Nazionale**

Il Segretario Nazionale ha la responsabilità di coordinare e controllare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo; sviluppa il programma operativo deliberato dall'Assemblea Nazionale; coordina le attività dell'Associazione e cura i rapporti con l'esterno; segue il management e gli uffici operativi, coordina, ove esistenti, le Commissioni di lavoro.

In caso di necessità ed urgenza, il Segretario Nazionale può assumere tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sostituendosi agli altri organi di governo dell'Associazione, salvo successiva ratifica dei propri atti.

Resta in carica tre anni e può essere rieletto.

## **Art. 13 – Comitato di Presidenza**

Il Comitato di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione.

È composto dal Presidente, dal Segretario Nazionale e dai componenti eletti dal Consiglio Direttivo nella misura massima di 9.

Tra i sopra elencati membri del Comitato di Presidenza, devono essere distribuite e conferite le deleghe relative alla comunicazione e alla Organizzazione.

Partecipa al Comitato di Presidenza, senza diritto di voto, anche il Tesoriere.

Il Comitato di Presidenza delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi; in caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Presidente. In casi particolari è consentita la partecipazione alla riunione anche in audio o tele conferenza.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente. Attua le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo.

Nei casi di necessità ed urgenza, delibera sulle materie di competenza del Consiglio Direttivo, a condizione che le stesse vengano sottoposte a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo.

## **Art. 14 - Principio e modalità di rappresentanza**

L'Assemblea Generale si svolge secondo i principi della democrazia rappresentativa.

I soci eleggono i propri delegati nelle riunioni dei circoli secondo il metodo proporzionale puro. Il voto è segreto.

Partecipano al voto tutti i soci che hanno regolarmente versato la quota associativa entro i termini fissati.

Il computo dei soci ed i criteri di attribuzione dei voti vengono fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale con un regolamento da approvare entro i termini fissati per la convocazione dell'Assemblea Generale.

I delegati all'Assemblea Nazionale rappresentano i soci del circolo di appartenenza. Non è possibile delegare soci di altri circoli.

I principi e le modalità di cui al presente articolo sono adottate anche per la elezione degli organi delle strutture territoriali, salvo quelle del singolo circolo, dove l'elezione è diretta espressione dei soci.

In casi straordinari e per decisioni importanti che riguardino le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea Generale, compreso lo Statuto, il Consiglio Direttivo Nazionale può avviare la consultazione dei soci e, con apposito regolamento, disciplinarne modalità e strumenti.

## **Art. 15 - Tesoriere**

Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione e risponde del suo operato al Consiglio Direttivo.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza giuridica economica e finanziaria in nome e per conto dell'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa, in via esemplificativa, la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione di conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali.

Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Il Tesoriere agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario e ha la responsabilità autonoma, individuale ed esclusiva.

Predisporre il bilancio di esercizio e lo sottopone all'Assemblea Nazionale. Resta in carica tre anni.

Il Tesoriere trasmette al Consiglio Direttivo Nazionale su base quadrimestrale un rendiconto dell'attività svolta e delle spese sostenute, fornendo un'informativa completa e dettagliata.

## **Art. 16 - Le strutture territoriali**

Le strutture territoriali dell'Associazione sono di due livelli:

- regionale, costituito dalle federazioni regionali;
- locale, costituito dai circoli territoriali e delle città metropolitane.

Le modalità di funzionamento degli organismi territoriali sono determinate dalle norme regolamentari applicative dello Statuto.

Le strutture territoriali hanno gli stessi organi della sede nazionale.

Il Presidente regionale è il legale rappresentante dell'Associazione a livello regionale. Oltre ai compiti e alle funzioni previsti nelle norme applicative generali, il Presidente Regionale svolge i compiti previsti dall'art. 8 dello Statuto in quanto territorialmente competente.

Gli organismi periferici sono tenuti a promuovere il tesseramento dei soci, nelle forme stabilite dal regolamento e dalle delibere degli organismi nazionali.

Le strutture territoriali, e le persone che le rappresentano, sono responsabili per le obbligazioni da esse assunte verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo o causa o in particolare per il fatto della dipendenza dall'Associazione, chiedere di essere sollevate dalle spese.

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi disposti dal vertice nazionale dell'Associazione a favore delle strutture territoriali costituiscono normale attività d'assistenza da parte dell'organo centrale senza alcuna assunzione di corresponsabilità.

## **Art. 17 – Organi straordinari**

Il Consiglio Direttivo Nazionale può sciogliere per gravi motivi gli organi delle strutture territoriali e nominare contestualmente un Commissario.

Sono considerati gravi motivi anche la mancata nomina degli Organi statuari nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti nazionali;

In casi di necessità ed urgenza tale iniziativa potrà essere assunta anche dal Comitato di presidenza, ma essa dovrà essere convalidata, a pena di nullità, dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Avverso il provvedimento di commissariamento può essere proposto ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio Nazionale dei Proviviri. La presentazione del ricorso non sospende il provvedimento fino alla decisione del Collegio

## **Art. 18 - Patrimonio**

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Associazione è proprietaria o titolare per acquisto, lascito o donazione e di tutti gli altri valori dei quali abbiano piena disponibilità a qualsiasi titolo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi privati;
- proventi derivanti da attività istituzionali o accessorie o connesse ad esse;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari.

Tutti i proventi dell'Associazione debbono essere destinati esclusivamente al suo funzionamento ed alla realizzazione delle attività istituzionali o ad esse accessorie o strettamente connesse con espresso divieto, salvo diversa disposizione di legge, di distribuire, durante la sua vita, in forma diretta o indiretta utili o avanzi di gestione, fondi di riserve o capitali.

## **Art. 19 - Collegio dei Revisori dei conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto tra i membri del Collegio stesso e deve essere scelto tra le persone iscritte al registro dei Revisori Legali, di cui al DLgs. 27 gennaio 1992 n. 88.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri di legge;
- esamina e controlla i bilanci o i rendiconti preventivi e consuntivi annuali esprimendo il proprio parere mediante apposite relazioni da presentare al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.

## **Art. 20 - Il Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è costituito da 5 membri eletti dall'Assemblea.

I Proviviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Al Collegio dei Proviviri sono demandate tutte le controversie insorte fra l'Associazione e i soci e tra i soci relativamente ai rapporti associativi, nonché le funzioni interpretative dello Statuto e delle norme applicative dello Statuto.

Il Collegio può assumere ogni informazione o chiarimento ritenuti utili ai fini di decidere.

## **Art. 21 - Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è composto da un coordinatore e da personalità di chiara fama culturale, scientifica, giuridica o professionale, anche non soci, nominati dal Consiglio Direttivo. I suoi componenti possono essere riconfermati o sostituiti di anno in anno dal Consiglio Direttivo in funzione delle finalità dei programmi e delle esigenze dell'Associazione, ovvero possono essere sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di carica. Il Comitato Scientifico ha compiti consultivi e propositivi.

In particolare:

- propone al Presidente dell'Associazione e al Consiglio Direttivo progetti, ricerche, seminari, corsi, convegni, conferenze ed ogni altra iniziativa di carattere scientifico, culturale, di istruzione o di formazione, in coerenza con le finalità dell'Associazione;
- esprime il proprio parere non vincolante, su richiesta del Presidente o di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, sulle iniziative dell'Associazione.

### **Art. 22 - Gratuità delle cariche sociali**

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Può tuttavia essere riconosciuta un'indennità a titolo di rimborso delle spese sostenute, per le attività istituzionali dell'Associazione.

### **Art. 23 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dai quattro quinti dell'Assemblea.

Deliberato lo scioglimento, il Consiglio Direttivo nominerà un liquidatore che provvederà alla devoluzione del patrimonio associativo nel rispetto delle disposizioni di legge.

### **Art. 24 - Devoluzione dei beni**

In caso di scioglimento o liquidazione dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione, dopo che siano state ripianate le passività, sarà devoluto con apposita delibera assembleare ad enti od organismi con finalità sociali non lucrative analoghe o ad altre aventi fini di pubblica utilità

### **Art. 25 - Controversie**

Per qualsiasi controversia attinente l'attività dell'Associazione sarà competente il Foro di Roma, fatte salve le controversie tra soci, che sono di competenza degli organi statutari.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto, o nel regolamento applicativo da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, si deve far riferimento alle norme in materia d'enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

### **Art. 26 - Norme transitorie e finali**

In fase transitoria e sino alla data della prima Assemblea Nazionale, e comunque non oltre due anni dalla data di fondazione, l'Associazione è retta dal Consiglio Direttivo Nazionale provvisorio, costituito dai soci fondatori, che elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario Nazionale, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha tutti i poteri previsti dal presente Statuto e sostituisce de facto l'Assemblea Nazionale.